

## **TI\_GERICHTE 52.1995.371 vom 28. August 1995**

TI Tribunale d'appello, 1995-08-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1995.371](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.371)

FR: TI\_GERICHTE 52.1995.371 du 28 août 1995

IT: TI\_GERICHTE 52.1995.371 del 28 agosto 1995

### **Regeste**

Sentenza o decisione senza scheda

### **Erwägungen**

#### **E. 4**

in fine LEPIC); che tali misure vengono pronunciate dal Dipartimento su preavviso della Commissione (art. 10 LEPIC); che nella gerarchia dei provvedimenti disciplinari previsti dalla LEPIC la radiazione dall'albo configura la misura più grave: l'impresa colpita infatti non é più abilitata ad eseguire lavori di costruzione (art. 8 cpv. 1 LEPIC a contrario), fatta eccezione per i lavori di modesta importanza e particolarmente semplici (art. 8 cpv.2 LEPIC); che nel caso che ci occupa uno degli elementi determinanti che concorrono alla determinazione della gravità dell'infrazione é senza dubbio l'ammontare dei contributi arretrati; che tale elemento non é stato verificato dall'autorità dipartimentale né dal Consiglio di Stato, quest'ultimo pur avendone avuto l'opportunità siccome in sede ricorsuale l'insorgente ha prodotto una serie di documenti che, se debitamente integrati, avrebbero potuto senz'altro permettere una quantificazione dei contributi arretrati; che in siffatte evenienze, non essendo possibile stabilire con sufficiente precisione l'effettiva gravità oggettiva della fattispecie, anche l'esame in punto al rispetto della proporzionalità, cioè la sussistenza di un rapporto adeguato, coerente ed equamente misurato, fra sanzione irrogata e infrazione commessa, risulta oltremodo difficoltoso; che non da ultimo l'adozione di una siffatta misura, viste le gravose conseguenze che trae seco, avrebbe dovuto essere preceduta dall'invio di una comminatoria (cfr. STA 22 febbraio 1993 in re M.); che per questi motivi il ricorso deve essere accolto, annullando il giudizio impugnato e rinviando gli atti all'istanza inferiore, affinché, accertato l'esatto ammontare delle contribuzioni arretrate, statuisca nuovamente sul gravame (art. 65 PAmm); che dato l'esito si prescinde dall'applicazione di una tassa di giustizia; visti gli art. 4, 8, 10, 13 LEPIC; 3 RLEPIC; 3, 18, 60, 61, 65, PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza : 1.1. la decisione 3 maggio 1995 del Consiglio di Stato (n. 2495) é annullata; 1.2. gli atti vengono rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione. 2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia e non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente: \_\_\_\_\_ Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.